



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 26 luglio 2018*

---

## USI CIVICI: L'UTILIZZO PUO' CAMBIARE SOLO PER NUOVE FINALITA' PUBBLICHE

Solo il mutamento di destinazione dei beni civici ne consente l'utilizzazione per nuove finalità pubbliche.

La sentenza della Corte costituzionale [n. 178](#), depositata oggi (relatore Aldo Carosi) - confermando il costante orientamento sull'esclusiva competenza statale nella definizione dei casi tassativi di de-classificazione demaniale dei beni d'uso civico - ha dichiarato incostituzionali le norme della legge regionale sarda 3 luglio 2017 n. 11 che prevedevano decisioni unilaterali del legislatore regionale, suscettibili di pregiudicare la pianificazione concertata in materia paesistico-ambientale.

La Corte ha precisato che il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico quando avviene attraverso la valutazione delle autorità competenti, cioè del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione.

In tale prospettiva, "è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione secondo le condivise modalità specificate da questa Corte (sentenza n. 210 del 2014), la sede in cui eventualmente può essere modificata, attraverso l'istituto del mutamento di destinazione, l'utilizzazione dei beni d'uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale". Infatti, il mutamento di destinazione "ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria" (sentenza 113/2018).

La ragion d'essere di questa regola sta nell'attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d'uso civico, come singoli e come cittadini, del potere di controllare che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l'ha determinata.

La sentenza colpisce poi espressamente il comma 9 dell'articolo 39 che demandava al Ministero dell'ambiente il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'illegittima procedura regionale di de-classificazione dei beni.

Infine, la sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale anche delle norme che prevedevano unilateralmente una modifica dei vincoli ambientali e paesistici, nonché la possibilità di definire, attraverso la demolizione e la ricostruzione, la differente localizzazione di edifici situati in aree sottoposte al vincolo paesaggistico-ambientale.

Roma, 26 luglio 2018